

Procedimento. Il certificato di firma digitale del mittente dimostra l'avvenuto invio

Sì alla notifica via Pec nell'iter di mediazione

Per il destinatario i tempi decorrono dalla disponibilità nella sua casella

Francesco Falcone

■ Le notifiche del procedimento di mediazione possono essere effettuate tramite Pec. In questo caso la notificazione si perfeziona, per il mittente, con l'invio al proprio gestore della Pec, il quale rilascia apposita ricevuta di accettazione a conferma della ricezione del documento. Per il destinatario, invece, si realizza nel momento in cui il documento è reso disponibile nella casella di posta elettronica. A fare il punto sulla situazione è stata la Ctr Lombardia con la sentenza 2015/30/2015 (presidente Venditti, relatore Ramondetta).

Un contribuente ha impugnato il diniego di rimborso Irpef e la Ctp di Lecco ha dichia-

rato inammissibile il ricorso a causa della costituzione tardiva del contribuente. In particolare per i giudici di primo grado il contribuente si sarebbe presentato oltre i 30 giorni dalla notifica del rigetto, da parte dell'agenzia delle Entrate, del reclamo proposto in base all'articolo 17 bis del Dlgs 546/92. Contro la sentenza il contribuente ha proposto appello, sostenendo di non aver mai ricevuto la comunicazione (secondo l'ufficio effettuata a mezzo Pec) del provvedimento di diniego, dato il malfunzionamento della procedura di ricezione predisposta dal gestore della Pec del mittente o del destinatario.

La Ctr ha rigettato l'appello del contribuente, dal momento che le notifiche relative al procedimento di mediazione possono essere effettuate tramite Pec e premesso che l'articolo 6 del Dlgs 82/2005 disciplina l'utilizzo della posta certificata. Nel caso di specie, infatti, il contribuente ha indicato nel ricorso

l'indirizzo di posta certificata del proprio difensore e l'ufficio, a dimostrazione della regolarità della notifica, ha prodotto la stampa dell'atto notificato e le ricevute di accettazione e di consegna completa della Pec, dai quali emergono:

- il certificato di firma digitale del notificante;
- il certificato di firma del gestore di Pec;
- le informazioni richieste per il corpo del messaggio.

Pertanto la notifica è stata ritenuta, dai giudici di appello, effettuata regolarmente.

Nella circolare 9/E/2012, al punto 9 si parla della notifica degli atti mediante Pec nel procedimento di mediazione, che possono essere effettuate in virtù del combinato disposto degli articoli 6 e 48 del Cad (Codice dell'amministrazione digitale). Su questo punto, inoltre, il decreto Riscossione varato venerdì scorso dal Governo fornisce regole di maggior dettaglio per il corretto perfezionamento della notifica della cartella

qualora l'indirizzo Pec risultasse non valido o disattivato.

Nella fattispecie oggetto del giudizio, però, è stata applicata - *ratione temporis* - la vecchia formulazione dell'articolo 17 bis del Dlgs 546/92 rimasta in vigore per gli atti tributari notificati prima del 2 marzo 2014. In base a questa disciplina, infatti, nel caso di rigetto o di accoglimento parziale i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente (30 giorni) decorrevano dalla notificazione del provvedimento con il quale veniva comunicato il diniego o l'accoglimento parziale.

Ora, invece, per gli atti tributari notificati a decorrere dal 2 marzo 2014, qualora il procedimento di mediazione non si sia concluso con un accoglimento o con la formalizzazione di un accordo, i termini per la costituzione in giudizio decorrono - in ogni caso - dal compimento dei 90 giorni del ricevimento dell'istanza da parte dell'ufficio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giochi. Solidarietà
Slot-machine
paga solidari

Ferruccio Bogetti
Gianni Rota

■ L'evasione del prelievo fiscale unico per le giocate slot-machine risultate messe a imputazione del solo titolare che ha commesso l'illecito, la manomissione è escusabile, come ad opera del proprietario delle macchine, per il principio del favor rei non può essere applicata la solidarietà del debitore tributario in capo al titolare dell'esercizio dove sono installate le apparecchiature o al concessionario della rete. La solidarietà per obbligazione tributaria va posta a carico di quanti non hanno interesse a neppure in parte gli importi non tassati conseguenti dal proprietario degli apparecchi marcati. Così si è espressa la Corte tributaria 3143/42/15 (presidente Ruggiero, relatore Rossano).

A una Sas sercente attività di cartoleria la Gdf contesta la manomissione di sei slot-machine per aver trasmesso in via telematica all'amministrazione tributaria non veritieri sulle giocate slot-machine la scorta del Pvc l'erario ricorrendo a maggiore Preu con sanzione interessi, notificando gli atti di accertamento sia alla Sas, sia al proprietario.